

R.G. 11210/2010

GIUDICE DI PACE DI VERONA

Il Giudice, preso atto, letto ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, letto l'art. 105 c.p.c., ritenuto che nella fattispecie trattasi di intervento volontario c.d. dipendente, di cui all'art. 105, 2° comma, c.p.c., cioè l'ipotesi in cui il terzo interveniente non può far valere un suo autonomo diritto, ma per sostenere le ragioni di una delle parti, avendo interesse a che una vinca; cioè un interesse, giuridicamente protetto, all'esito della controversia favorevole alla parte adiuvata, onde impedire il ripercuotersi di conseguenze dannose nella sfera giudiziale del terzo; ritenuto che nella fattispecie non sussista alcuna possibilità di ipotizzare ripercussioni negative sul terzo interveniente, e che pertanto non sussista interesse del terzo alla presente causa; tutto ciò premesso il Giudice dichiara inammissibile l'intervento volontario della compagnia U.G.F. Spa.

Verona 25 marzo 2010